

NOTA INFORMATIVA

CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 74 – Definizioni

1. Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito denominato “D.P.I.”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali
- e) materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi

Articolo 75 - Obbligo di uso

1. I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.


Articolo 76 - Requisiti dei D.P.I.

1. I D.P.I. devono essere conformi alle norme di cui al Decreto Legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.



Studio Sorenti

Via S. Quasimodo, 11 - 43126 - Parma (PR)

Tel/Fax: +39 0521940917

E-mail: info@studiosorenti.it

Web: www.studiosorenti.it

Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 20, Comma 2, Lettera "h" i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal Datore di Lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'Articolo 77 Commi 4, Lettera "h"), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 20, Comma 2, Lettera "d", i lavoratori utilizzano i D.P.I. messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
 - a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione
 - b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei D.P.I.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei D.P.I. messi a loro disposizione.

Data: ____/____/____

Firma del Lavoratore _____

